

Comune di Terrassa Padovana

Provincia di Padova



**Regolamento comunale di settore per la regolamentazione degli
impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico**

Allegato B)

REGOLAMENTO

Progettista: arch. Lino De Battisti

Ufficio Tecnico:

Sindaco: Modesto Lazzarin

Indice

1	OBIETTIVI	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3	FINALITÀ	4
4	COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE	4
5	CARATTERISTICHE GENERALI.....	5
6	ANALISI	6
7	ZONIZZAZIONE.....	6
8	IL PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLE INSTALLAZIONI.....	9
9	APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	9
10	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI CARATTERE GENERALE.....	9
11	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE NELLE AREE NEUTRE.....	10
12	CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE PREFERENZIALI.....	10
13	RICONFIGURAZIONI.	11
14	CO-SITING	11
15	IMPIANTI DVB - H	11
16	REGIME AUTORIZZATIVO.....	11
17	PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E ISTRUTTORIA	11
18	DIVIETI E DEROGHE.....	12
19	MONITORAGGIO.....	12
20	CONTROLLO E VIGILANZA.....	12
21	SANZIONI	13
22	NORME GENERALI	13

ARTT.

1 OBIETTIVI

Obiettivo del presente documento è quello di fornire al Comune un Regolamento per la regolamentazione degli impianti di comunicazione elettronica privati di uso pubblico.

Il presente Regolamento di settore disciplina la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, i ponti radio e le trasmissioni in standard DVB-H in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) sul territorio del Comune di Terrassa Padovana.

RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

- Leggi

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36
- "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199) Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Decreto n. 381. 10 settembre 1998,
- "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle Comunicazioni".
- Decreto legislativo n° 259 1 agosto 2003, e ss.ii. mm.
- Legge n° 73 del 22 maggio 2010
- Legge n° 221 del 17 dicembre 2012
- Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto- legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia) Art- 6
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221
- Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2016 Codice delle comunicazioni elettroniche
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n°40 (decreto incentivi) G.U. n. 120 del 25/05/2010
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Art. 14)
- Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 11/11/14).
- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
- Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
- Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016
- Linee guida relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Direttive e Linee guida
- Raccomandazione Europea 1999/519/CE
- Documento congiunto ISPESL-ISS
- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
- "Documento congiunto sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz".

- Normative tecniche

- CEI 211-6 prima edizione, Gennaio 2001
- CEI 211-7 prima edizione, Gennaio 2001
- CEI 211-10 prima edizione, Aprile 2002 + V1 Gennaio 2004
- «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana»
- «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»
- «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza»
- Appendice G: «Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico»
- Appendice H: «Metodologie di misura per segnali UMTS»

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di telefonia mobile, i ponti radio e le trasmissioni in standard DVB-H.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) e di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

3 FINALITÀ

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", e successive modifiche;
- c) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- d) localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- e) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità.

4 COMPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE

Sono elementi costitutivi del presente Regolamento gli elaborati e le tavole grafiche qui di seguito indicati:

Elaborato A. RELAZIONE

Elaborato B. REGOLAMENTO

Tavola 1. TAVOLA DI ANALISI

Tavola 2 TAVOLA DI ZONIZZAZIONE

5 CARATTERISTICHE GENERALI

Considerazioni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana.

Lo stato Italiano stabilisce, tramite leggi e decreti ministeriali, i livelli di campo alle varie frequenze in riferimento all'esposizione umana ed alla tutela della salute dei lavoratori e di tutta la popolazione. Il riferimento principale viene fatto alla Legge Quadro del 22 febbraio 2001 ed ai suoi decreti attuativi che sono, per quanto riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003), e per i livelli di campo magnetico a frequenza di rete il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 200 del 28 Agosto 2003).

D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003)

Il decreto fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati nella banda di frequenze compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

Per una esposizione di tempo non prolungata (inferiore a quattro ore) si considerano i seguenti limiti:

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	(V/m)	(A/m) (μ T)	(W/m ²)
0,1 – 3	60	0,2 0,25	–
>3 – 3000	20	0,05 0,0625	1
>3000 – 300000	40	0,1 0,125	4

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i seguenti valori di attenzione.

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	(V/m)	(A/m) (μ T)	(W/m ²)
0,1 MHz – 300 GHz	6	0,016 0,02	0,10 (3 Mhz –300 Ghz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare gli obiettivi di qualità che corrispondono ai valori di attenzione sopra esposti.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Per i metodi di misura si fa riferimento alla norma CEI 211–7, considerando che i valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Tabella riassuntiva

Limiti di legge:

- **6 V/m** valore di attenzione ed obiettivo di qualità per i campi RF. (permanenza superiore a 4 ore)
- **20 V/m** per i valori massimi dei campi a radiofrequenza.

6 ANALISI

Nell'elaborato cartografico TAV. 1 "ANALISI, dedotto dal vigente PRG, il territorio del Comune di Terrassa Padovana è suddiviso nelle seguenti tipologia di destinazione urbanistiche:

- 1) "**Aree Sensibili**", sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo secondo quanto indicato dalla circolare n.12 del 12 luglio 2001 della Regione Veneto. In particolare rientrano in questa categoria:
 - asili;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - ospedali e altre strutture adibite alla degenza;
 - attrezzature per l'assistenza agli anziani e /o disabili;
 - aree verdi attrezzate e destinate a gioco e sport pubbliche o di uso pubblico.
- 2) "**aree storiche ed edifici storico-monumentali ed aree pertinenziali**" individua le parti del territorio comunale che, per il carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, portano ad un elevato valore di tutela, rientrano in questa categoria:
 - centro storico;
 - edifici e corti ex art. 10 L.R. 24/85;
 - edifici storici e ville venete;
- 3) "**aree vincolate e/o tutelate** " sono quelle soggette prevalentemente a vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), idrogeologico, forestale ed ambientale.
- 4) "**aree Urbanizzate**", sono le parti del territorio caratterizzate da l'intensa edificazione con destinazione residenziale (urbanizzazione consolidata)

7 ZONIZZAZIONE

Per una puntuale definizione del presente Regolamento, vengono individuate le seguenti tipologie di possibili localizzazioni:

- **aree incompatibili;**
- **aree neutre;**
- **aree preferenziali;**

che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto TAV 2 ZONIZZAZIONE

a) Aree incompatibili

1. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate sostanzialmente nelle "**aree incompatibili esistenti**" precisamente su aree ed edifici e relative pertinenze destinati, anche parzialmente a:

- a) asili;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) ospedali e altre strutture adibite alla degenza;
 - d) attrezzature per l'assistenza agli anziani e /o disabili;
 - e) aree verdi attrezzate e destinate a gioco e sport pubbliche o di uso pubblico.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza degli immobili individuati al comma precedente del presente articolo, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.
3. In particolare da asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali e altre strutture adibite alla degenza, attrezzature per l'assistenza agli anziani e /o disabili , dovranno essere installati ad una distanza non inferiore a ml. 100,00.
4. Sono altresì vietate le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio nelle “aree storiche ed edifici storico-monumentali ed aree pertinenziali” e nelle “aree vincolate e/o tutelate ”, precisamente nelle : seguenti aree:
- a) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);
 - b) aree archeologiche e paesaggistiche , così come tutelate dal D.Lgs. n. 42/2004 (decreto urbani);
 - b) negli ambiti soggetti a vincolo idraulico e/o idrogeologico;
 - d) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, ville venete, nelle corti ex art. 10 L.R. 24/85;
 - e) all'interno dei centri storici, così come individuati nella pianificazione urbanistica comunale vigente;
4. Per localizzazione dell'impianto e conseguenti relative distanze, si intende non solo il punto fisico di installazione dell'impianto, ma anche la relativa area di influenza dei campi elettromagnetici generati dall'impianto stesso. Per una corretta e puntuale verifica delle distanze, all'atto di presentazione del progetto dovrà essere presentato idoneo elaborato grafico, con un rilievo delle fasce di vincolo e/o tutela che determinano le aree incompatibili.

b) **Aree neutre**

1. Il territorio comunale non classificato come : “**Aree Sensibili**”, “**aree storiche ed edifici storico-monumentali ed aree pertinenziali**” ed “**aree vincolate e/o tutelate** ” ove non emerga una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti è consentita a condizione in base a quanto previsto dal successivo art. 11 dal presente regolamento (*.criteri di localizzazione e progettazione nelle aree idonee neutre*)
2. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell'Istanza del titolo abilitativo, oppure della richiesta di nulla-osta preventivo in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato, che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
3. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
4. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori nei termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel presente regolamento o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno del territorio neutro sono ammesse varianti al presente Regolamento, per l'individuazione di nuovi siti idonei a seguito delle specifiche richieste presentate dai gestori. Solo in caso di comprovata e motivata urgenza è ammessa l'installazione di impianti mobili di telefonia mobile in attesa della approvazione della variante di Regolamento.

c) aree preferenziali

Le "Zone Preferenziali", presentano attitudine all'installazione degli impianti. In particolare vengono indicati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizi ed ambientale.

In particolare tali aree sono classificate come zone:

- industriali/produttive/commerciali,
 - zone interessate da impianti tecnologici già preesistenti.
 - zone a standard e servizi di interesse comune di proprietà Comunali o di interesse pubblico con esclusione delle aree incompatibili di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - fasce di rispetto e relative aree di pertinenza di impianti tecnologici e servizi dei di interesse comune.
1. Nella tavola 2 di progetto vengono individuati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
 2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
 3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata all'istanza di autorizzazione o Denuncia di inizio attività (DIA) o comunicazione per gli interventi successivi alla installazione;
 - b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere mascherato mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.

Le aree Preferenziali sono opportunamente evidenziate nella tav. 2 della zonizzazione.

All'interno di queste aree il presente Regolamento disciplina la costruzione di nuovi impianti per la telefonia mobile privilegiando le aree a servizi di proprietà comunale, senza che questo costituisca vincolo prescrittivo.

Premesso ciò, il Regolamento consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile e per la trasmissione in standard DVB-H mettendo a disposizione in ogni zona di Regolamento, ad esclusione di quella incompatibile, delle aree per la realizzazione delle proprie infrastrutture. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

8 IL PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLE INSTALLAZIONI

Il Presente Regolamento si compone anche della tavola n. 1 di analisi e dalla tav. n. 2 della zonizzazione.

9 APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento comunale di settore per la regolamentazione della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile è approvato con Delibera del Consiglio Comunale conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale, ed ha valenza temporale illimitata, potrà essere variato ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità.

10 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per la realizzazione e la modifica di tutti gli impianti di telefonia mobile, i ponti radio e le trasmissioni in standard DVB-H, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto; in particolare nell'individuazione e nella realizzazione dei siti all'interno delle aree di progetto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'adozione di tipologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;
- l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'intorno. In tal senso si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
- il posizionamento, nelle zone urbanistiche omogenee B e C, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di rice-trasmissione;
- ogni soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, compatibilmente con la verifica dell'inserimento armonico delle strutture nel contesto territoriale;
- ogni soluzione tecnica che favorisca l'integrazione paesaggistica delle opere;
- la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Il Regolamento considera controindicato:

- il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi;
- l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale.

11 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE NELLE AREE NEUTRE

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area neutra del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

- 1 in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova installazione è consentito dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su infrastrutture preesistenti.
- 2 nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già perturbati dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.
- 3 la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare dai luoghi di pubblico accesso;
- 4 le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
- 5 è preferibile l'occultamento dei locali tecnici tramite mascheramento o schermo protettivo realizzato utilizzando, ad esempio, specie vegetali autoctone;
- 6 è controindicato l'utilizzo di ballatoi;
- 7 i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate;
- 8 le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.
- 9 la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto tutte le alternative localizzative e progettuali possibili;
- 10 l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e dei relativi appoggi. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
- 11 l'impianto non deve essere visibile dai coni visivi di particolare valore paesaggistico. E' preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzione tecnico-progettuale;
- 12 si deve valutare il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni. Il possibile mascheramento o schermo protettivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati in uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante.
- 13 E' preferibile l'utilizzo di apparati indoor;
- 14 i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione dell'ingombro degli apparati tecnici, del numero e della dimensione delle antenne utilizzate, le tipologie costruttive adottate devono, in via preferenziale, rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito;
- 15 al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si devono usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi che costituiscono l'edificio di installazione;
- 16 devono essere prese in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di eliminare le disarmonie dimensionali rispetto le proporzioni che esistono nel paesaggio. Pertanto, nel caso di applicazione su edifici esistenti, dovrà essere valutato e giustificato il rapporto dimensionale tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio. La progettazione sul tetto degli edifici deve estendere le linee verticali degli edifici;
- 17 le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici;
- 18 la progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, dei paesaggi e delle infrastrutture verticali esistenti.

12 CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE PREFERENZIALI

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare dai luoghi di pubblico accesso;
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
3. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

13 RICONFIGURAZIONI.

Sono consentite le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti nelle modalità di seguito riportate a seconda della zona in cui esse ricadono:

1. Aree incompatibili: non sono ammesse riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti.
2. Aree neutre: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti senza aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui alle presenti norme.
3. Aree Preferenziali: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri delle presenti norme.

14 CO-SITING

La collocazione di un nuovo gestore su un infrastruttura per telefonia mobile esistente è equiparata ad una riconfigurazione e pertanto è disciplinata, a seconda della zona, ai sensi dell'art. 13 – Riconfigurazioni delle presenti norme.

15 IMPIANTI DVB - H .

E' consentita l'installazione di impianti per la trasmissione in standard DVB-H su tutti i siti esistenti ad esclusione di quelli ricadenti in aree incompatibili; in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri localizzativi e progettuali della zona in cui il sito ricade.

16 REGIME AUTORIZZATIVO

Il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, ponti radio e trasmissioni in standard DVB-H, e la riconfigurazione di quelli esistenti è disciplinata secondo quanto prescritto Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, per il rilascio dell'autorizzazione è sufficiente la denuncia di inizio attività così come previsto dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", Art. 87 - Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

17 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E ISTRUTTORIA

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile, i ponti radio e per le trasmissioni in standard DVB-H è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio tecnico nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per ogni nuova installazione in area pubblica dovrà essere predisposta apposita deliberazione di presa d'atto della Giunta Municipale.

Per i siti di progetto che abbiano influenza sulle aree soggette a vincolo ambientale dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Per i siti di progetto ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada stessa.

L'Ufficio tecnico, tramite il responsabile del procedimento, verifica la conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n°259, al presente Regolamento ed a eventuali Enti sovraordinati.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico. In particolare ogni procedimento amministrativo riguardante l'installazione di un nuovo impianto, dovrà essere accompagnato, ove necessario, da apposito documento di VINCA.

Il gestore è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

18 *DIVIETI E DEROGHE*

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal presente Regolamento salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del Programma di Sviluppo della rete, nel qual caso si valuta la possibilità di procedere ad una variante del Regolamento stesso.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune potrà assentire l'installazione di microcelle o impianti provvisori in deroga alle incompatibilità del presente Regolamento.

19 *MONITORAGGIO*

Il Comune di Terrassa Padovana potrà effettuare delle periodiche campagne di misura del campo elettromagnetico al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

In occasione di nuove installazioni o di riconfigurazioni di impianti esistenti il Comune potrà effettuare delle puntuali misure del campo elettromagnetico al fine di verificare la corrispondenza della documentazione di progetto con i valori misurati.

Inoltre informa costantemente la cittadinanza tramite i mezzi ritenuti maggiormente idonei con cadenza annuale sui valori di campo elettromagnetici registrati in fase di monitoraggio.

20 *CONTROLLO E VIGILANZA*

L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n°36, avvalendosi dell'ARPAV.

Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale nonché dell'Arpav e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

21 *SANZIONI*

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente nella gestione degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione segnalata e con adeguata motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività in forza delle competenze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi il regime sanzionatorio è definito dal D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali-paesaggistici il regime sanzionatorio è definito dal D. Lgs n°42/2004 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari il regime sanzionatorio è definito dalla Legge n°36/2001.

22 *NORME GENERALI*

Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme sovraordinate che disciplinano la materia.

A decorrere dall'approvazione del presente Regolamento e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle Istanze relative ad I.T.M. che siano in contrasto con le indicazioni del presente.

Nel caso di contrasto tra il Regolamento e gli elaborati grafici prevale il Regolamento.